Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 113
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 febbraio 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro . . . . . *Pag.* 64
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 71

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 74

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . *Pag.* 76

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 79

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeu; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledì 28 febbraio 2007

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,35

IN SEDE REFERENTE

(1314) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore SINISI *(Ulivo)*, relatore per la 1ª Commissione, riferisce sul lavoro svolto dal comitato ristretto, nella riunione di oggi: in particolare, si è convenuto sull'opportunità di individuare una diversa formulazione per il comma 1 dell'articolo 7, che insieme al relatore Di Lello Finuoli si accinge a presentare (7.100), tale da assorbire la gran parte degli emendamenti riferiti allo stesso articolo. Allo stesso modo, l'emendamento 2.0.400, sottoscritto da entrambi i relatori, risolve le questioni sottese a un gran numero di emendamenti in merito all'impiego dei cosiddetti *steward* per la sicurezza interna degli stadi. Rimane aperta, peraltro, la questione posta dall'emendamento 7.6 del senatore Mantovano, rivolto a reintrodurre, limitatamente ai casi di impiego delle forze di polizia in funzione di ordine e sicurezza pubblica, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Si è inteso rimettere al Governo, inoltre, un chiarimento sull'articolo 6, di cui non si comprende la finalità né l'utilità, con particolare riguardo alla funzione delle misure di prevenzione personali e di quelle patrimoniali.

Interviene quindi il senatore MANTOVANO *(AN)*, che a tale ultimo riguardo osserva come le misure di prevenzione patrimoniali presuppongono l'applicazione di una misura di prevenzione personale che nel caso in questione non è affatto definita.

Il senatore SAPORITO *(AN)*, a sua volta, mentre dichiara di apprezzare il lavoro svolto in sede ristretta, osserva che alcune questioni vanno ancora approfondite.

In parziale dissenso, il senatore MANTOVANO *(AN)* ritiene tuttora prevalenti le questioni irrisolte. Illustra, quindi, l'emendamento 1.12, ritenendo che la soluzione indicata dall'emendamento dei relatori 2.0.400 è in linea di principio condivisibile, ma richiede un'integrazione che assicuri almeno l'immediata applicabilità della misura, prescrivendo requisiti minimi per gli addetti alla sicurezza, da individuare in quelli prescritti per le guardie particolari giurate, come propone il suo emendamento.

Il relatore SINISI *(Ulivo)* precisa che l'emendamento 2.0.400 è il risultato di una mediazione tra diverse sollecitazioni ricavabili da più emendamenti ed è fondato sulla scelta di non intraprendere in questa sede una qualsiasi qualificazione giuridica degli addetti alla sicurezza interna degli stadi. Si preferisce, al contrario, demandare al Governo tale definizione, rinviando nel contempo a una normativa più generale la disciplina della cosiddetta sicurezza sussidiaria.

Il senatore SAPORITO *(AN)* dichiara di apprezzare l'emendamento 2.0.400, riservandosi però di presentare in Assemblea un ordine del giorno diretto a impegnare il Governo per una regolamentazione compiuta e tempestiva della materia.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* chiede un chiarimento sulle funzioni attribuite al prefetto, con l'emendamento 2.0.400, in merito alle comunicazioni delle società, di cui al comma 2.

Dopo una ulteriore discussione, nella quale intervengono il relatore SINISI *(Ulivo)*, il senatore BIANCO *(Ulivo)* presidente della 1ª Commissione, il presidente SALVI, il sottosegretario SCOTTI e i senatori CENTARO *(FI)* e ZICCONE *(FI)*, MANTOVANO *(AN)* e SAPORITO *(AN)*, CASSON *(Ulivo)* e VILLONE *(Ulivo)*, i relatori risolvono di integrare l'emendamento con la prescrizione secondo la quale il prefetto dispone il divieto di impiegare persone prive dei requisiti di legge comunicandolo alle società (2.0.400 testo 2).

Il senatore MANTOVANO *(AN)* illustra quindi l'emendamento 2.3, diretto a delineare una misura di polizia piuttosto che di carattere giurisdizionale.

Il relatore SINISI *(Ulivo)* osserva che l'emendamento può produrre l'effetto di limitare la possibilità di applicazione, fondato com'è, in sostanza, su una nozione di abitualità ed escludendo, pertanto, la riferibilità a singoli episodi.

Si procede quindi ai pareri sugli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore SINISI *(Ulivo)* esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8, chiede di accantonare momentaneamente l'emendamento 1.11, da trattare insieme agli altri emendamenti sullo stesso argomento e invita i proponenti a ritirare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario SCOTTI si pronuncia in senso conforme, esprimendo un parere favorevole anche sull'emendamento 1.10 del relatore Di Lello Finuoli.

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* sottoscrive gli emendamenti del senatore Eufemi e li ritira.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.

Il senatore BIANCO *(Ulivo)* ritira l'emendamento 1.5, il senatore D'ONOFRIO *(UDC)* gli emendamenti 1.13 e 1.14 e il senatore MANTOVANO *(AN)* l'emendamento 1.6.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.8. L'emendamento 1.9 è assorbito.

Approvato l'emendamento 1.10, è accantonato l'emendamento 1.12.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* insiste per la votazione dell'emendamento 1.12 che, con il parere contrario dei relatori e del Governo, è poi respinto dalle Commissioni.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il relatore SINISI *(Ulivo)* esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.5, purché sia integrato prevedendo che il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale. Esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.8, che viene sottoscritto anche dal senatore Pastore. Il parere del relatore è favorevole anche sull'emendamento

2.10, a condizione che la misura della sanzione pecuniaria sia modulata da un minimo di 10.000 a un massimo di 40.000 euro. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.14 e sull'emendamento 2.15, ma limitatamente al primo periodo. Il parere è positivo anche sull'emendamento 2.27, da riformulare però in riferimento alla «sede operativa». Propone di accantonare momentaneamente l'emendamento 2.300. Ritiene che tutti gli altri emendamenti all'articolo 2, inerenti alla sicurezza interna degli stadi, siano da ritenere compresi nella disciplina definita dall'emendamento aggiuntivo 2.0.400: pertanto invita i proponenti a ritirarli.

Il sottosegretario SCOTTI condivide l'opinione del relatore Sinisi e si dichiara favorevole all'emendamento 2.1 del relatore Di Lello Finuoli.

L'emendamento 2.1 è approvato.

L'emendamento 2.2 è ritirato, il 2.3 respinto.

Il senatore CENTARO *(FI)* ritira l'emendamento 2.4, mentre il senatore MANTOVANO *(AN)* presenta il 2.5 (testo 2), che viene poi approvato.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira. Il senatore MANTOVANO *(AN)* ritira l'emendamento 2.7, le Commissioni approvano il 2.8. Ritirato il 2.9, il 2.10 viene riformulato dal senatore PASTORE *(FI)*, che lo ha sottoscritto (2.10 testo 2). Le Commissioni approvano il nuovo testo. Il 2.39 è assorbito, il 2.13 ritirato e il 2.14 approvato. Ritirati gli emendamenti 2.40 e 2.41, il senatore PASTORE *(FI)* sottoscrive l'emendamento 2.15 e lo riformula, limitandolo al primo periodo (2.15 testo 2). L'emendamento è poi approvato. Il senatore CENTARO *(FI)* riformula l'emendamento 2.27, che viene approvato dalle Commissioni (2.27 testo 2).

Sono quindi momentaneamente accantonati gli emendamenti diretti a introdurre disposizioni aggiuntive inerenti alla sicurezza interna degli stadi.

Viene posto in votazione, e approvato, l'emendamento dei relatori 2.0.400 (testo 2). È approvato anche il 2.0.1.

I restanti emendamenti all'articolo 2 s'intendono preclusi, assorbiti o ritirati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)* propone una riformulazione del suo emendamento 3.5 nell'emendamento 3.5 (testo 2).

Il senatore SAPORITO *(AN)* chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Castelli, mentre il senatore CENTARO *(FI)* chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Palma.

Il senatore CENTARO *(FI)* riformula il suo emendamento 3.4 nell'emendamento 3.4 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 3.11.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 3.1, risultando altresì ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 3.11, 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 e 3.8.

Il senatore D'ONOFRIO *(UDC)* ritira l'emendamento 3.9 riservandosi di formularne un nuovo testo per l'esame in Assemblea.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti i restanti emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 4.1, risultando altresì ritirati i restanti emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CENTARO *(FI)* chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Palma e propone di riformulare l'emendamento 5.2 nell'emendamento 5.2 (testo 2), che posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* e del rappresentante del GOVERNO è approvato.

Risulta ritirato l'emendamento 5.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Sull'emendamento 6.1 interamente abrogativo dell'articolo 6 del decreto-legge, il relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* si rimette alla valutazione del Governo, il quale a sua volta preferisce rimettersi alle decisioni dell'Assemblea, trattandosi di materia di competenza del Ministero dell'interno.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO *(FI)* che rileva il carattere simbolico di una disposizione che, salvo ipotesi residuali, difficilmente potrà trovare applicazione nel contesto delle violenze poste in essere nell'ambito di manifestazioni sportive, la senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)* non insiste per la votazione sull'emendamento 6.1 riservandosi di approfondire la questione durante l'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* presenta alla Commissione l'emendamento 7.200 che costituisce il frutto della convergenza dei diversi orientamenti emersi in materia di aggravante speciale dei reati di violenza, minaccia o resistenza ad un pubblico ufficiale chiedendo ai presentatori dei restanti emendamenti di ritirarli.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 7.200, risultando ritirati, preclusi o assorbiti i restanti emendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.6.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* illustra l'emendamento 7.6, ricordando come nella scorsa legislatura sia stato soppresso l'articolo 341 del codice penale, che disciplinava l'oltraggio a pubblico ufficiale, fattispecie ormai perseguibile unicamente a querela di parte.

Tale decisione, che nasceva dalla consapevolezza che la norma puniva pesantemente anche comportamenti di lieve entità e favoriva atteggiamenti prevaricatori, ha però fatto venir meno qualsiasi possibilità di tutela della dignità delle forze dell'ordine, quali rappresentanti dello Stato, anche in circostanze in cui gli atteggiamenti oltraggiosi finiscono per determinare un incitamento alla violenza.

Il relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* osserva come la soppressione dell'articolo 341 fu approvata nel 1999, a larghissima maggioranza, a seguito di un dibattito parlamentare particolarmente articolato ed approfondito. Pur comprendendo quindi gli obiettivi che inducono il senatore Mantovano a proporne il parziale ripristino in una nuova formulazione, egli ritiene incongrua la sede dell'approvazione del disegno di legge di conversione, ritenendo invece opportuno che la questione sia discussa in una sede che consenta un più sereno approfondimento.

Il sottosegretario SCOTTI si rimette alla Commissione.

Il senatore PASTORE *(FI)*, nel condividere l'emendamento, segnala però al senatore Mantovano l'opportunità di sopprimere il secondo comma, dal momento che la previsione ivi contenuta appare contraddittoria con la formulazione generale della norma.

Concorda il senatore ZICCONE *(FI)*, il quale ritiene che peraltro vada soppresso anche il comma 4, essendo già autonomamente sanzionata la fattispecie della violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Dopo un intervento favorevole del senatore CENTARO *(FI)*, il senatore VILLONE *(Ulivo)* invita il senatore Mantovano a riflettere sui rischi connessi all'approvazione senza un'adeguata riflessione di una norma che rischia di introdurre una formulazione dell'oltraggio al tempo stesso così penetrante e così restrittiva da lasciare privi di tutela gli appartenenti alle forze dell'ordine in altre situazioni, che pure sarebbero meritevoli di attenzione.

Concordano la senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)* e il senatore BIANCO *(Ulivo)*.

Dopo che il senatore MANTOVANO *(AN)* ha ribadito come la fattispecie da lui proposta si muova sulla stessa falsariga di quella testè approvata dalla Commissione con la modifica del comma dell'articolo 7, il relatore SINISI *(Ulivo)* lo invita a soprassedere alla votazione in modo da consentire un approfondimento della questione in Assemblea.

Poichè il senatore MANTOVANO *(AN)* insiste per la votazione, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il relatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* invita al ritiro tutti gli emendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore SINISI *(Ulivo)* invita i proponenti a ritirare le rispettive modifiche. Nello stesso senso si pronuncia il sottosegretario SCOTTI.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.

Il senatore D'ONOFRIO *(UDC)* ritira i suoi emendamenti, invitando a considerare nell'ambito dell'emendamento 11.0.2 (testo 2), la proposta, contenuta nell'emendamento 8.8, di coinvolgere in qualche forma le società sportive nella promozione e divulgazione dei principi della cultura sportiva.

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* sottoscrive l'emendamento 8.0.1 e lo ritira.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore SINISI *(Ulivo)* esprime parere favorevole sul 9.9, purché la nuova misura sia fissata in un minimo di 40.000 e in un massimo di 200.000. Invita a ritirare gli altri emendamenti.

Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario SCOTTI, a nome del Governo.

Il senatore SAPORITO *(AN)* aggiunge la sua firma agli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.

Il senatore D'ONOFRIO *(UDC)* riformula l'emendamento 9.9 nel senso indicato dal relatore (9.9 testo 2). L'emendamento viene quindi approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore SINISI *(Ulivo)* esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 e invita i rispettivi proponenti a ritirare il 10.4 e il 10.5.

Il sottosegretario SCOTTI esprime lo stesso parere, dichiarandosi favorevole anche all'emendamento 10.3 del relatore Di Lello Finuoli.

L'emendamento 10.1 è approvato, il 10.2 resta assorbito, il 10.3 è approvato e il 10.4 è ritirato dalla senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)*.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottoscrive l'emendamento 10.5 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Su invito del relatore SINISI *(Ulivo)*, ha lo stesso esito l'emendamento 11.1.

Si procede all'esame degli emendamenti 1.11 e 2.300, già accantonati. Il relatore SINISI *(Ulivo)* e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano favorevoli.

Per ragioni di coordinamento, il senatore BIANCO *(Ulivo)* riformula l'emendamento 1.11, in un testo che assorbe il 2.300 (1.11 testo 2). Il 2.300 è pertanto ritirato. L'emendamento 1.11 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 11.0.1 è assorbito.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottoscrive l'emendamento 11.0.3 e lo ritira.

Il senatore D'ONOFRIO *(UDC)* ritira gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5, insistendo perché nell'emendamento del Governo 11.0.2 (testo 2)

sia contemplato un riferimento alle società sportive nella promozione dei valori olimpici.

L'emendamento 11.0.2 (testo 2) del Governo è riformulato dal sottosegretario SCOTTI, recependo le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere (11.0.2 testo 3).

Il relatore SINISI *(Ulivo)*, rispondendo al senatore D'Onofrio osserva che i riferimenti, contenuti nell'emendamento del Governo, sia al CONI sia alle associazioni dovrebbero soddisfare l'esigenza prospettata dallo stesso senatore.

L'emendamento viene quindi approvato, con il parere favorevole dei relatori.

Quanto agli ordini del giorno G/1314/1/1 e 2 e G/1314/2/1 e 2, i relatori si dichiarano favorevoli e il rappresentante del Governo disponibile ad accoglierli.

Infine le Commissioni riunite convengono di affidare ai relatori il mandato a riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1314

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «non a norma» *aggiungere le seguenti:* «per ogni tipo di manifestazione sportiva».

1.2

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «1, 2 e 4» *con le seguenti:* «1 e 2».

1.3

CASTELLI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l'agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile».

1.4

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Il comma 4 dell'articolo 1-*quater* del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso.»

1.5

BIANCO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003. n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, a partire dal 10 luglio 2007, si applicano agli impianti sportivi di capienza potenziale superiore a 10.000 posti, senza che abbiano rilievo al riguardo eventuali limitazioni derivanti da vincoli di agibilità o disposizioni amministrative».

1.13

D'ONOFRIO

AI comma 2, capoverso «7-bis» *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore».

1.6

MANTOVANO

Al comma 2, nel capoverso 7-bis sostituire le parole: «in numero superiore a dieci» *con le seguenti:* «in numero superiore a cinque».

1.14

D'ONOFRIO

AI comma 2, capoverso «7-bis» *sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «cinque».

1.7

EUFEMI

Al comma 2, capoverso «7-bis» *sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «cinque».

1.8

BIANCO

Al comma 2, capoverso «7-bis»*, la parola:* «dieci» *è sostituita dalla seguente:* «quattro».

1.9

PALMA

Al comma 2, capoverso «7-bis»*, le parole:* «in numero superiore a dieci» *con le seguenti:* «in numero superiore a tre».

1.10

DI LELLO FINUOLI

Al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

1.11 (testo 2)
BIANCO

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-*ter*. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-*quater*. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omette di osservare le disposizioni di cui al commi 3-*bis* e 3-*ter* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-*quinquies*. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli dì accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-*quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».

1.11
BIANCO

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-*ter*. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-*quater*. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omettono di osservare le disposizioni di cui al commi 3-*bis* e 3-*ter* sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-*quinquies*. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli dì accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-*quater*».

1.12

MANTOVANO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Sono abilitati a svolgere le attività previste dall'articolo 1-*quater* del decreto legge n. 28 del 2003, nonché a garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti in concomitanza degli eventi sportivi, i soggetti in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Nell'adempimento di tali compiti detti soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, emana un decreto di disciplina della formazione di tali soggetti, nonché delle specifiche mansioni da affidare loro».

Art. 2.

2.1

DI LELLO FINUOLI

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), sostituire le parole:* «ed all'articolo 6-bis» *con le seguenti:* «all'articolo 6-bis».

2.2

BOCCIA Maria Luisa, VANO, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

2.3

MANTOVANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il n. 2 con il seguente:*

«2) Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla partecipazione a episodi di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, o comunque ad atti che pongano in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»

2.4

CENTARO

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), sostituire le parole da:* «risulta avere tenuto» *fino a:* «a causa di manifestazioni sportive»*, con le seguenti:* «compie atti idonei diretti in modo non equivoco alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

2.5 (testo 2)

MANTOVANO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale».

2.5

MANTOVANO

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età».

2.6

CASTELLI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «non possono avere durata inferiore a tre mesi» *con le seguenti:* «non possono avere durata inferiore a sei mesi».

2.7

MANTOVANO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le paroIe:* «inferiore a tre mesi e superiore a tre anni» *con le atre:* «inferiore a due anni e superiore a dieci anni».

2.8

PALMA, CENTARO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le paroIe:* «tre mesi»*» con le altre:* «un anno» *e le parole:* «tre anni» *con le parole:* «cinque anni».

2.9

MANTOVANO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis). Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Se il divieto di cui al comma 1 è disposto nei confronti si soggetti minori, la durata non può essere inferiore a un anno e superiore a 5 anni"».

2.10 (testo 2)

PALMA, CENTARO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le paroIe:* «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» *con le seguenti:* «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro».

2.10

PALMA

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le paroIe:* «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» *con le seguenti:* «da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 10.000 euro».

2.39

D'ONOFRIO

AI comma 1, lettera c)*, sostituire la cifra:* «10.000» *con la seguente:* «40.000».

2.11

CASTELLI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «e con la multa fino a 10.000 euro» *con le seguenti parole:* «e con la multa da 10.000 a ventimila euro».

2.13

MANTOVANO

Al comma 1, lettera d)*, le parole:* «da sei mesi a sette anni» *sono sostituite dalle parole:* «da tre anni a dieci anni».

2.14

PALMA, CENTARO

Al comma 1, d), sostituire le parole: «da sei mesi a sette anni» *con le altre:* «da due a otto anni».

2.40
D'ONOFRIO

AI comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* «può disporre».

2.12
CASTELLI

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «e può disporre» *con le seguenti:* «e dispone».

2.41
D'ONOFRIO

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a)*,» *con le seguenti:* «le pene accessorie di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b),».

2.15 (testo 2)
PALMA, CENTARO

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «25 giugno 1993, n.205 » *aggiungre le altre:* «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.».

2.15
PALMA

Al comma 1, lettea d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n.205 » *aggiungre le altre:* «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Avverso tale immediata esecuzione può essere avanzata entro dieci giorni dal deposito della sentenza richiesta di sospensione al giudice dell'impugnazione. Il giudice dell'impugnazione decide nei trenta giorni successivi».

2.16

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*: Al comma 1 dell'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: "Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato"».

2.17

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni"».

2.18

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tenta-

tivo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi"».

2.19

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di allontanare dall'impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalandolo alla competente autorità di polizia"».

2.20

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le mansioni di cui all'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera *c)* della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.»

2.21

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le mansioni di cui all'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera *c)* della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, allegato al presente decreto. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal Prefetto della Provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».

2.22

MANTOVANO

Al comma 2, prima delle parole: «all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre ...» *inserire il seguente:*

«Al comma 1 dell'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'ultimo periodo è casi sostituito: "Tali incaricati devono possedere ì requisiti di idoneità per svolgere lalunzione di guardia particolare giurata"».

*Conseguentemente, al nuovo comma 1-*bis *dell'articolo 6-*quater *della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parote da:* «requisiti morali» *a:* «1931 n. 773» *sono sostituite dalle parole:* «requisiti di cui al comma precedente».

2.42

D'ONOFRIO

AI comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di corsi di formazione per gli addetti alla incolumità pubblica negli impianti sportivi, e definite le deleghe ad essi concesse dall'autorità di polizia per richiamare, identificare e per trattenere, sulla base di elementi oggettivi, le persone che si rendono responsabili

di atti contrari ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dei reati di cui alla presente legge.

1-*ter*. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato addetti all'incolumità pubblica degli impianti sportivi, persone prive dei requisiti e deli'abilitazione di cui al comma precedente, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80.000 a 400.000 euro».

2.23

CASTELLI

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «morali»

2.24

PALMA

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» *sono aggiunte le parole:* «o che comunque siano state denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» *le parole:* «da 20.000 a 100.000 euro» *sono sostituite dalle parole:* «non inferiore a 40.000 euro e non superiore a 100.000 euro».

2.25

CASTELLI

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773»*, introdurre le seguenti:* «e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un istituto sportivo regionale o la società o enti pubblici e privati autorizzati».

2.26

CASTELLI

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773»*, introdurre le seguenti:* «e che non abbiano frequentato con successl un apposito corso di preparazione e formazione professionale».

2.27 (testo 2)

CENTARO, PASTORE

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «risiedono, ovvero in cui» *e dopo la parola:* «legale» *inserire la seguente:* «o operativa»

2.27

CENTARO

Al comma 2, capoverso 1-bis, la parola: «risiedono» *è sostituita dalle seguenti:* «svolgono la loro attività».

2.28

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» *con le seguenti:* «di euro 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».

2.200

D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» *con le seguenti:* «da 80.000 a 400.000».

2.29

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «100.000 euro.» *aggiungere le altre:* «In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato».

2.30

CASTELLI

Al comma 2, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine: «Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva».

2.31

CASTELLI

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:

«1-*ter*. Gli incaricati di cui al comma l devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa».

Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «è aggiunto» *con le seguenti:* «sono aggiunti».

2.32

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"l-*bis*: Gli incaricati di cui al comma l collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell 'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i rego-

lamenti pertinenti, grazie ad un 'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell 'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all 'interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell 'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;

c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine».

2.33

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresen-

tanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni"».

2.34

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva"».

2.35

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:

"1-*bis*. Gli incaricati di cui al comma 1 sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;

c) accogliere e instradare gli spettatori alloro arrivo all'interno della struttura e facilitame l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine».

2.36

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:

"1-*bis*. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse"».

2.37

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-*bis*. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma l sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.

1-*ter*. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-*quater*. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.

1-*quinques*. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza ali 'interno dell 'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini"».

2.38

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater*della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: "morali"».

2.0.2

CASTELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Compiti degli addetti alla sicurezza)

1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell 'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.

2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di

persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;

c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell 'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine.

3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all"interno della struttura sportiva».

2.0.1

BIANCO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Divieto di manifestazioni esteriori)

"1. È fatto divieto di esporre negli impianti sportivi striscioni, cartelli, simboli, emblemi, nonchè di svolgere rappresentazioni esteriori anche verbali relativamente ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Il rifiuto di rimuovere o di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

3. All'articolo 2 comma 1 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertitom con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, le parole "fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro"».

2.0.400 (testo 2)
DI LELLO FINUOLI, SINISI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).

"1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al Prefetto della Provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alle società"».

2.0.400
DI LELLO FINUOLI, SINISI

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi)

"1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i re-

quisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano al Prefetto della Provincia i nominativi del personale impiegato nei predetti servizi"».

Art. 3.

3.11

CENTARO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi»*, sono aggiunte le seguenti:* «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3.1

MANTOVANO

AI comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «in modo da creare un pericolo per le persone».

3.2

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, capoverso 1, nel pnmo periodo, alla parola: «pericolo»*, premettere la seguente:* «concreto».

3.3

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «con la reclusione da uno a quattro anni» *aggiungere le seguenti parole:* «e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».

3.4 (testo 2)

PALMA, CENTARO

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» *aggiungere le parole:* «, a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».

3.4

PALMA

Al comma 1 capoverso, 4 dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» *aggiungere le parole:* «, a condizione che detti fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».

3.5 (testo 2)

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».

3.5

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva la cancellazione della manifestazione sportiva».

3.9

D'ONOFRIO

AI comma 1, dopo le parole: «un danno alle persone» *aggiungere le seguenti:* «o alle cose».

3.6

CENTARO

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi»*, aggiungere le seguenti:* «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3.7

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «è trovato in possesso di» *con le seguenti:* «consapevolmente detiene».

3.10

D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole: «da 500 a 2.000» *con le seguenti:* «da 2.000 a 8.000».

3.8

CASTELLI, SAPORITO

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «e con la multa da 500 a 2.000 euro» *con le seguenti parole:* «e con la multa da 1.000 a 5.000 euro».

Art. 4.

4.1

DI LELLO FINUOLI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6»*, inserire le seguenti:* «della presente legge,».

4.2

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

4.3

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 1-*ter*, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore».

4.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 1-*ter*, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».

Art. 5.

5.1

PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» *con le altre:* «non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni».

5.2 (testo 2)

PALMA, CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» *sono sostituite dalle parole:* «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».

5.2

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1-*septies,* comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» *sono sostituite dalle parole:* «sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro».

Art. 6.

6.1

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

7.1

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche all'articolo 339 del codice penale)

1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone."».

7.8

D'ONOFRIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Dopo l'articolo 336 del codice penale è aggiunto il seguente:

"336-*bis*. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni"».

7.2

PALMA

Sopprimre il comma 1.

7.200

DI LELLO FINUOLI, SINISI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 583-*ter* del codice penale, aggiungere il seguente articolo:

"583-*quater*. (Lesioni gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà'».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 7.

(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).

7.3

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Chiunque, durante tumulti o manifestazioni sportive, causa lesioni ad un pubblico ufficiale superiore a venti giorni ovvero una lesione grave o gravissima previste dall'articolo 583 del codice penale, è punito con la reclusione da 9 a 18 anni"».

7.7

D'ONOFRIO

Al comma 1 premettere il seguente comma:

«01. Dopo l'articolo 336 del codice penale è aggiunto il seguente:

"336-*bis.* Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni".

7.4

CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione da cinque a quindici anni» *con le seguenti:* «della reclusione da sette a dieci anni».

7.5

CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 339, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «di armi», *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone,».

7.6

MANTOVANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 340 del codice penale è aggiunto l'articolo 341:

Articolo 341 - *(Oltraggio a un pubblico ufficiale) – 1.* Chiunque offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto con qualunque tipo di comunicazione scritta, anche telematica, diretta al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

3. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un atto determinato.

4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».

Conseguentemente: 2-*ter.* Al comma 1 dell'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle parole «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».

Art. 8.

8.1

CASTELLI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte».

8.6

D'ONOFRIO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per quelle di cui al successivo comma 4.».

8.2

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori, Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta».

8.7

D'ONOFRIO

AI comma 3 sostituire le parole: «da 50.000 a 200.000» *con le seguenti:* «da 200.000 a 800.000».

8.3

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine: «Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell'ammenda inflitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati».

8.8

D'ONOFRIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, coma sanciti dalla Carta olimpica e non aventi tra i suoi associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 , n. 401 e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».

8.4

CASTELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l'ideale sportivo mediante campagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mass media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.

4-*ter*. In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo

l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale».

8.5

CASTELLI

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(La gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica)

1. Il servizio d'ordine all"interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.

2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell 'esercizio delle proprie funzioni.

3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.

4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva. *c)* accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all"interno della struttura e facilitarne l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dal-

l'impianto nel caso in cui lo spettatore persisto nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto.

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine.

5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.

6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.

7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.

8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.

9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.

10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato».

8.0.1

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 164, comma 2, del Codice penale dopo il n. 2) aggiungere il seguente n. 3):

"Per i reati di cui al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8"».

Art. 9.

9.1

CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: «responsabili»*, inserire le seguenti:* «della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo, nonché».

9.9 (testo 2)

D'ONOFRIO

AI comma 3, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» *con le seguenti:* «da 40.000 a 200.000».

9.9

D'ONOFRIO

AI comma 3, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» *con le seguenti:* «da 80.000 a 400.000».

9.2

CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».

9.3

CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».

9.4

CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell'ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza».

9.5

CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto sportivo che deve prevedere:

a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

c) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva».

9.6

CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».

9.7

CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».

9.8

CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. È compito delle società ca1cistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.».

9.0.1

CASTELLI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)

1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:

a) stilare il regolamento dell'impianto di cui comma 5;

b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;

c) cooperare con le forze dell'ordine;

d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.

2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul con-

trollo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.

3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.

4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.

5. Il regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:

a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

6. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.

7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.

9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».

9.0.2

CASTELLI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)

1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:

a) stilare il regolamento dell'impianto;

b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;

c) cooperare con le forze dell'ordine;

d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.

2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.

3. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve firmare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.

4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».

Art. 10.

10.1

BIANCO

Al comma 1, al capoverso 5-bis*, sostituire le parole:* «possono provvedere» *con le seguenti:* «provvedono».

10.2

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Al comma l, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» *con la seguente:* «devono».

10.3

DI LELLO FINUOLI

Al comma 1, capoverso 5-bis*, secondo periodo, sostituire la parola:* «convoca» *con le seguenti:* «e convoca».

10.4

BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, capoverso 5-bis*, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:* «La conferenza si pronuncia entro le successive quarantotto ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto respinta».

10.5

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Nell'ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" così come modificato dal Decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;

c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;

d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;

e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;

f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;

g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;

h) massima adattabilità alle riprese televisive».

Art. 11.

11.1

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione

delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'art. 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

11.0.1

PALMA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 1-*quater,* n. 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo le parole: "sono numerati" sono aggiunte le parole: "e nominativi, e non possono essere venduti o ceduti se non previa esibizione di documento d'identità".

2. Dopo l'articolo 1-*quater,* n. 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è inserito il seguente:

"Art. 1-*quater-bis*. – 1. Chiunque pone in vendita o cede i titoli di accesso di cui al comma 1 senza aver accertato l'identità del soggetto acquirente o ceduto mediante l'esibizione del documento d'identità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro. La disposizione non si applica se il venditore o il cedente ha comunicato alla società organizzatrice il nominativo del soggetto cui ha venduto o ceduto il titolo di accesso e gli estremi del relativo documento di identità.

2. La pena di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al capo III e IV del titolo VII del codice penale, si applica anche ai soggetti che a qualsiasi titolo entrano in possesso del titolo di accesso previa esibizione di un documento d'identità falso."».

11.0.2 (testo 2)
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 11-*bis*.

(Iniziative per promuovere i valori dello sport)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

Art. 11-*ter*.

(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 11-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: "nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori" sono aggiunte le seguenti: "e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi";

b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";

c) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";

d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;

e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi"».

11.0.2 (testo 3)

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo,** *inserire i seguenti:*

«Art. 11-*bis*.

(Iniziative per promuovere i valori dello sport)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e

della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

Art. 11-*ter*.

(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 11-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";

b) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";

c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e

rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo"».

11.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo,** *inserire i seguenti:*

«Art. 11-*bis*.

(Iniziative per promuovere i valori dello sport)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

Art. 11-*ter*.

(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003,

n. 88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 11-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: "nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori" sono aggiunte le seguenti: "e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi";

b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";

c) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";

d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;

e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, rife-

rendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi"».

11.0.3

CASTELLI

*Dopo l'***articolo 11,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Attività di sicurezza private)

1. Il Titolo IV del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

TITOLO IV

(Delle attività di sicurezza private)

Art. 133.

1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia , personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall'impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.

Art. 134.

1. Senza licenza del prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.

2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di e 5000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.

4. I proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di e 2600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.

5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti commi sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.

Art. 135.

1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.

2. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.

3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.

4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'anno e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.

Art. 136.

1. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.

2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:

a) verificare l'autenticità e veridicità dei documenti atte stanti i requisiti richiesti di cui all'articolo 134 del presente titolo;

b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137 del presente titolo;

c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;

d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma alla Prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.

Art. 137.

1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici e/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco;

2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.

3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.

4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l'insegnamento di tecniche di difesa personale.

5. L'aggiornamento dei corsi è annuale.

Art. 138.

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del Codice penale nei confronti di coloro che in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli.

11.0.4
D'ONOFRIO

*Dopo l'***articolo 11,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di concorrere alla promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti dalla costituzione, il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'inserimento nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale».

11.0.5
D'ONOFRIO

*Dopo l'***articolo 11,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d'intesa con il Ministro dell'Interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie».

G/1314/1/1-2
SAPORITO, COLLINO

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca una serie di disposizioni finalizzate ad ampliare e a migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, attraverso l'immediata applicazione e il perfezionamento delle misure volte a contrastare la degenarazione violenta del tifo sportivo;

il decreto-legge non contempla, tra quelle adottate, misure volte a definire canoni etici e comportamentali di tuti gli individui coinvolti nelle competizioni sportive calcistiche, salvo le generali norme etiche del CONI,

impegna il Governo:

ad adottare utili iniziative con il CONI e gli organismi che si occupano del calcio, volte a definire uno "specifico" codice etico relativo ai comportamenti dei calciatori in campo e dei dirigenti delle squadre di calcio, ciò al fine di aumentare i livelli di serenità e compostezza durante gli incontri di calcio».

G/1314/2/1-2
D'ONOFRIO, MAFFIOLI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,

considerata l'eventualità che:

competizioni calcistiche si svolgano contestualmente nella medesima città,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche disposizioni, anche non legislative, per siffatte ipotesi».

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 28 febbraio 2007

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005» (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

La senatrice ROSSA *(Ulivo)*, relatrice sul provvedimento, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), soffermandosi, in particolare, sui problemi applicativi connessi con la disciplina riguardante il congelamento di beni immobili e di cespiti appartenenti a soggetti imprenditoriali e sulle funzioni dell'Agenzia del demanio. Il parere, prosegue la relatrice, valuta positivamente i compiti dell'Ufficio italiano dei cambi e si sofferma sulle competenze specifiche della Guardia di finanza in riferimento all'attività del Comitato per la sicurezza finanziaria.

Ulteriori osservazioni concernono la determinazione delle sanzioni amministrative e un controllo più stringente sulle operazioni di triangolazione finanziaria.

Interviene quindi il senatore CURTO *(AN)* per illustrare una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto) alternativa a quella della relatrice. Sottolinea quindi l'esigenza di rivedere la disciplina normativa contenuta nello schema di decreto n. 64, alla luce di una serie di criticità emerse nel corso dell'esame. Segnala altresì ulteriori elementi di perplessità portati all'attenzione della Commissione durante l'audizione della Guardia di finanza, in particolare per ciò che riguarda l'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni da questa possedute al fine di porre in essere un'efficace azione di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. L'esigenza di potenziare tali strutture è a suo avviso ulteriormente rafforzata dalla recrudescenza del terrorismo internazionale, come dimostrato dall'attentato compiuto contro la base militare nella quale si trovava il Vice Presidente degli Stati Uniti.

Sottopone alla valutazione della Commissione le criticità emerse in relazione alle funzioni affidate all'Agenzia del demanio, ritenendo che essa non possieda le necessarie qualificazioni professionali, oltre ad adeguati strumenti operativi al fine di provvedere alla custodia, all'amministrazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 11. Pertanto, segnala al Governo l'opportunità di rivedere la disciplina dei compiti attribuiti a tale Agenzia.

In conclusione, ritiene che la materia, attesa la sua importanza di carattere strategico, sia meritevole di maggiori approfondimenti, nella prospettiva di apprestare strumenti efficaci rispetto agli obiettivi da perseguire.

Alla proposta di parere testé illustrata dal senatore Curto, aggiungono la propria firma i senatori Paolo FRANCO *(LNP)*, COSTA *(FI)*, EUFEMI *(UDC)* e CANTONI *(FI)*.

Il senatore COSTA *(FI)* richiama l'esperienza applicativa maturata in ordine alla gestione delle risorse economiche sottoposte a congelamento, rimarcando in particolare come, in assenza di uno specifico obbligo di legge, la scelta dei custodi e degli amministratori non sia sempre caduta su persone professionalmente preparate. Peraltro, egli prosegue, la prassi ha evidenziato anche il rischio di pressioni della criminalità organizzata nell'esercizio delle attività di custodia e di gestione dei beni congelati. In proposito, pone in rilievo l'esigenza di potenziare adeguatamente le strutture e i mezzi da porre a disposizione dei soggetti coinvolti nell'attività considerata, in particolare l'Agenzia del demanio. Infatti, emerge a suo parere la necessità di garantire un'ottimale conservazione e amministrazione dei beni congelati, soprattutto se costituiti da attività imprenditoriali, nella prospettiva di salvaguardarne il valore economico e produttivo, durante il periodo di congelamento, anche a tutela delle ragioni dei terzi, quali i creditori e i dipendenti. In tale ottica, l'oratore sottolinea anche l'importanza della responsabilizzazione dei funzionari pubblici ai quali è attribuita l'amministrazione delle risorse economiche congelate. Preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta del senatore Curto.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* osserva come nella valutazione del provvedimento si sia registrata una certa divergenza di opinioni, pur se ritiene doveroso esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice, volto a valorizzare, nella predisposizione della proposta di parere, le indicazioni emerse durante le audizioni dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza. Nel merito, ritiene che il parere avrebbe dovuto mettere a punto in modo più incisivo la questione delle specifiche competenze della Guardia di finanza.

Si sofferma poi, in modo analitico, sui profili di copertura finanziaria delle previsioni recate dall'articolo 11. Infatti, l'articolo 14, comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che mette a disposizione la somma di 250.000 euro per gli anni 2006 e 2007 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2008, come limite massimo di spesa. Al riguardo segnala al Governo l'esigenza di chiarire in quale misura agli interventi previsti dall'articolo 11 si possa far fronte con i proventi della gestione senza ricorrere alle risorse all'uopo stanziate dalla legge n. 29 del 2006, anche in considerazione del fatto che l'onere stimato nella relazione tecnica si approssima, per l'anno 2007, all'importo previsto dall'autorizzazione di spesa.

L'oratore sottolinea che le predette risorse sono state iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2839 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria Generale dello Stato, in data 26 gennaio 2007, risulta che il relativo fondo reca una disponibilità di competenza pari a 218.753 euro per l'anno 2007. La differenza tra le risorse autorizzate e quelle disponibili è pertanto pari a 31.426 euro. Al riguardo, sottopone al Governo la necessità di quantificare con certezza assoluta le risorse disponibili che possono essere utilizzate per l'attuazione della disposizione in esame.

L'oratore pone altresì in rilievo il tema dei controlli sulle transazioni finanziarie, ritenendo opportuno al riguardo potenziare le funzioni antiriciclaggio attribuite all'Ufficio italiano dei cambi. Più specificamente, ritiene che la proposta di parere predisposta dalla relatrice non tenga adeguatamente conto dell'uso del contante, che rappresenta il principale strumento di attuazione delle operazioni vietate.

In generale, rimarca la necessità di controlli più incisivi non solo sulle transazioni economiche e finanziarie, ma anche sulle stesse attività delle cellule terroristiche, citando, a titolo di esempio negativo, l'attentato compiuto a Londra nel 2005. Esprime quindi l'avviso che le disponibilità finanziarie a favore della Guardia di finanza vengano adeguatamente commisurate agli obiettivi da raggiungere.

Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta illustrata dal senatore Curto.

Non essendoci ulteriori interventi, in dichiarazione di voto, il presidente BENVENUTO, verificata la presenza del numero legale per delibe-

rare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice, che viene approvata.

Risulta peraltro preclusa la votazione del parere presentato dal senatore Curto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BENVENUTO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15,30 di domani, 1º marzo 2007, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 64

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che,

nel corso della prima esperienza applicativa della disciplina del congelamento dei beni sono sorti problemi molto complessi in riferimento a beni immobili, a patrimoni e imprese, mancando esplicite previsioni normative volte a regolare la gestione economica dei beni, che implica anche l'uso di disponibilità finanziarie e il ricorso al credito;

che l'affidamento all'Agenzia del demanio mira a impedire l'utilizzo delle risorse economiche, rappresentate anche da attività imprenditoriali, da parte dei soggetti sottoposti a congelamento e a garantire la conservazione del bene e possibilmente il suo valore, durante il periodo di congelamento, anche nell'ottica della tutela delle ragioni di credito dei terzi, quali i creditori e i dipendenti;

che tale ambito di applicazione della disciplina è innovativo rispetto alla precedente normativa;

ritiene adeguate agli obiettivi di lotta al finanziamento del terrorismo internazionale le nuove funzioni assegnate all'Agenzia del Demanio per l'amministrazione di beni immobili sottoposti a congelamento;

sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di specificare quali possono essere i compiti dell'Agenzia nel caso l'amministrazione del bene congelato dovesse prolungarsi oltre un certo termine. Inoltre, potrebbe essere opportuno abbreviare il termine di due anni previsto dal comma 14 dell'articolo 11 per la riconsegna del bene all'avente diritto;

infine la Commissione invita il Governo a individuare le forme più idonee affinché i beni gestiti dall'autorità giudiziaria e quelli sottoposti a congelamento possano poi essere, ove ne ricorrano le condizioni giuridiche, riutilizzati a fini sociali.

In relazione ai compiti dell'Ufficio Italiano dei Cambi, la Commissione ritiene che il decreto, conferendo organicità alla disciplina sugli obblighi di «comunicazione» e di «segnalazione delle operazioni sospette», consentirà all'Ufficio Italiano dei cambi di svolgere gli attuali compiti, che gli sono stati assegnati per finalità di lotta al riciclaggio, anche per il contrasto al finanziamento del terrorismo. La Commissione ritiene, infatti, che il provvedimento offra un quadro normativo completo, e in buona misura già sperimentato, per il contrasto del finanziamento al terro-

rismo internazionale e dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

In merito alle disposizioni concernenti i compiti della Guardia di Finanza, con particolare riferimento all'attività del Comitato per la sicurezza finanziaria, la Commissione auspica che le richieste di attività indirizzate alle varie forze di polizia presenti nel citato Comitato, avvengano nel rispetto del principio di specializzazione professionale e di coordinamento, sottolineando la competenza specifica della Guardia di finanza nella prevenzione e nella repressione degli illeciti finanziari e il riciclaggio di denaro, anche in relazione al finanziamento del terrorismo.

La Commissione suggerisce poi al Governo l'opportunità di precisare che l'azione di contrasto al finanziamento del terrorismo deve essere indirizzata anche alle triangolazioni finanziarie attraverso le quali vengono spesso realizzate le operazioni di finanziamento illecito.

In relazione al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, la Commissione sottopone all'attenzione del Governo la possibilità che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12, relativa alla determinazione di soglie in misura fissa della sanzione amministrativa, sia modificata, in considerazione della indeterminatezza del valore dell'operazione ritenuta illecita, prevedendo una sanzione in misura percentuale rispetto al valore dei fondi e delle risorse economiche congelate.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CURTO, FRANCO PAOLO, COSTA, EUFEMI E CANTONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 64

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che,

un'analisi puntuale e approfondita della disciplina del congelamento e della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, proiettata in una dimensione più ampia, e quindi anche al fine di prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, fa emergere rilievi, criticità e problematiche meritevoli di particolarissime valutazioni;

l'affidamento all'Agenzia del Demanio, alla luce delle risultanze in possesso del Parlamento, appare del tutto inidoneo al raggiungimento degli scopi prefissati, appalesandosi tale soggetto strutturalmente non adeguato alle specialissime attività inerenti al congelamento e alla gestione dei beni citati;

l'ambito di applicazione, pur innovativo rispetto alla precedente disciplina, appare non coerente con le funzioni che istituzionalmente dovrebbero costituire prerogativa dell'Agenzia;

pertanto non ritiene adeguato agli obiettivi di lotta al finanziamento del terrorismo internazionale le funzioni predette,

sottopone al Governo l'opportunità di una rivisitazione dell'intera materia.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 28 febbraio 2007

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Azzaretti, direttore generale del Policlinico San Matteo di Pavia, il dottor Carlo Borsani, presidente dell'Istituto Tumori di Milano e il dottor Alessandro Rampa, direttore sanitario e per la ASL Reggio Calabria 11, il direttore generale, dottor Renato Caruso.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: audizioni di rappresentanti di aziende sanitarie ospedaliere e locali e di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MARINO riassume le finalità dell'indagine conoscitiva in corso e dà la parola anzitutto al rappresentante del Policlinico San Matteo di Pavia.

Il dottor AZZARETTI, dopo aver illustrato le caratteristiche dell'attività intramuraria presso la struttura ospedaliera che dirige, si sofferma in particolare sulla relativa redditività economica. Dà inoltre conto delle ragioni per le quali il Policlinico non sarà in grado di consentire l'esercizio generalizzato dell'attività in regime *intramoenia* entro il termine del 31 luglio e, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del PRESIDENTE, fa presente che sono state avviate le procedure volte ad ottenere il finanziamento per interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Dopo che il dottor BORSANI ha posto in evidenza l'opportunità di permettere l'esercizio della libera professione nelle strutture pubbliche, ha la parola il dottor RAMPA, il quale dà conto dei proventi derivanti dall'attività intramuraria per l'Istituto Tumori di Milano. Si sofferma indi su alcune criticità della vigente normativa di settore, paventando in particolare il rischio che la fissazione di un termine entro cui l'esercizio dell'attività intramuraria *extramoenia* non sarà più consentito porti ad una perdita di professionalità e di risorse nelle strutture pubbliche. Nega infine che vi sia una chiara correlazione fra consistenza delle liste d'attesa ed esercizio dell'attività professionale intramuraria.

Il dottor CARUSO svolge riflessioni in merito alle caratteristiche della realtà sanitaria di Reggio Calabria, rilevando come il ricorso all'attività libero-professionale riguardi principalmente le aziende ospedaliere di maggiore dimensione e coinvolga prettamente le prestazioni ambulatoriali.

Ha quindi la parola il senatore TOMASSINI *(FI)*, il quale domanda informazioni in merito alle possibilità di adeguare le strutture sanitarie pubbliche ad uno svolgimento generalizzato della libera professione in regime di *intramoenia*, nonché all'effettiva priorità accordata a tali interventi dalle aziende. Pone inoltre quesiti in relazione allo svolgimento della libera professione *extramoenia* da parte delle figure apicali.

Il senatore BODINI *(Ulivo)* richiede chiarimenti riguardanti le misure volte allo sviluppo dell'*intramoenia*, nonché alla possibilità di realizzare sistemi di controllo sullo svolgimento della libera professione, al fine di verificarne la ricaduta sulle liste d'attesa.

Il senatore MASSIDDA *(DC-PRI-IND-MPA)* rivolge quesiti circa la sussistenza di una reale volontà da parte delle strutture sanitarie di rispettare il termine posto allo svolgimento dell'*intramoenia* allargata. Chiede inoltre valutazioni sugli effetti dell'*intramoenia* sulle liste d'attesa.

Il senatore CURSI *(AN)* domanda ragguagli in merito alla predisposizione e alla possibilità di attuazione dei piani aziendali volti all'adeguamento strutturale a favore della libera professione intramuraria. Chiede quindi una valutazione sul rapporto tra liste d'attesa ed esercizio della libera professione in regime di *intramoenia*, oltre ad un approfondimento circa le peculiarità del Policlinico San Matteo.

Il presidente MARINO, preso atto dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, chiede agli auditi di poter trasmettere in un testo scritto le risposte alle richieste di chiarimento testé formulate e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 28 febbraio 2007

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il Rettore dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Renato Guarini.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Simone Vacca e il dottor Franco Cezza.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOMASSINI fa presente che nell'ambito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento appare opportuno avviare un approfondimento conoscitivo in merito alla vicenda relativa al trapianto di organi appartenenti ad una donatrice risultata sieropositiva, avvenuto presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi di Firenze. Tale approfondimento, anche attraverso la necessaria acquisizione documentale, potrà far luce sulla situazione generale dei trapianti.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento: audizione del Rettore dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Renato Guarini

Riprende l'inchiesta in titolo sospesa nella seduta del 21 febbraio 2007.

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione del professor Guarini.

Il professor GUARINI, dopo aver evidenziato la missione delle Università, si sofferma sulle tipologie di aziende ospedaliere, con particolare riferimento al caso dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Pone quindi in risalto i problemi nei rapporti tra la Regione e l'Università, in parte dovuti anche all'incertezza normativa.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti il presidente TOMASSINI, ed i senatori GRAMAZIO, BINETTI, CURSI, PIANETTA e BODINI.

Il professor GUARINI, nel replicare ai senatori intervenuti, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento economico spettante, in base alla normativa vigente, ai direttori generali delle aziende ospedaliere e ad alcune soluzioni organizzative necessarie per superare le disfunzioni del Policlinico Umberto I di Roma.

Il presidente TOMASSINI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione per consentire al professor Guarini di rispondere in modo esauriente alle domande poste dai senatori intervenuti.

Il seguito dell'inchiesta in titolo è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente TOMASSINI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari convocato per oggi, alle ore 9,30 per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 febbraio 2007

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1314) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il presidente MORANDO *(Ulivo)*, in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che per quanto riguarda il testo non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti segnala le proposte 2.33, 2.37, 9.0.1 (limitatamente al comma 6), 9.0.2 (limitatamente al comma 3) e 11.0.3 (limitatamente al capoverso «art. 135»), in quanto, istituendo direttamente o presupponendo l'istituzione del «Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza» ed in assenza di una copertura finanziaria o di misure atte a garantire l'invarianza degli oneri, sembrano suscettibili di determinare

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In merito all'emendamento 11.0.2, fa presente che, in assenza di una specificazione del numero e dei soggetti facenti parte dell'istituendo Comitato ivi indicato nonché di una espressa esclusione di compensi ai componenti del Comitato stesso, la clausola di invarianza degli oneri non appare sufficiente a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.12, in quanto riconosce la qualifica di pubblico ufficiale alle guardie particolari giurate. Fa presente, altresì, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti. Avverte, infine, che è stata trasmessa una nuova formulazione della proposta 11.0.2 nella quale è stata esplicitata una clausola che esclude la corresponsione di compensi per i componenti del suddetto Comitato.

Il sottosegretario CASULA fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Osserva invece che non vi sono rilievi sulla proposta 1.12. Infine, sulla proposta 11.0.2 (testo 2) propone di specificare che il programma indicato al comma 1 del capoverso 11-*bis* debba essere predisposto con invarianza di oneri per il bilancio dello Stato.

In merito all'emendamento 1.12 intervengono i senatori TECCE *(RC-SE)*, MORGANDO *(Ulivo)* e LEGNINI *(Ulivo)* per rilevare che sussistono numerose fattispecie di dipendenti privati cui sono riconosciute le funzioni di pubblico ufficiale senza peraltro che ciò comporti un aggravio di oneri per il bilancio dello Stato.

I senatori AZZOLLINI *(FI)* e LUSI *(Ulivo)* richiamano l'attenzione della Commissione sulla proposta 1.12 in quanto potrebbe determinare effetti negativi indiretti per la finanza pubblica in caso di infortunio durante lo svolgimento di funzioni di pubblico ufficiale.

Il presidente MORANDO *(Ulivo)* propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, indicate nella relazione preliminare. Propone altresì di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.12 in quanto non produce effetti negativi diretti per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne la proposta 11.0.2 (testo 2), propone di introdurre al comma 1 del capoverso 11-*bis* una clausola di invarianza degli oneri, mentre, per quanto concerne il capoverso 6-*bis*, ritiene insufficiente l'esclusione di compensi al fini dell'invarianza degli oneri, senza l'indicazione del numero e delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei componenti dell'istituendo comitato. Infatti, in taluni casi, segnatamente nei confronti di esperti esterni alla pubblica amministrazione, l'esclusione di compensi non può essere fatta valere in sede giudiziale. Propone, infine, di esprimere avviso favorevole sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere nel senso su indicato.

(1314) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente MORANDO *(Ulivo)*, in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, ribadendo le considerazioni già svolte in merito agli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito. Propone pertanto di esprimere un parere identico a quello per il quale la Sottocommissione ha dato mandato alla stesura.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(6ª - Finanze e tesoro)

Giovedì 1º marzo 2007, ore 12

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (1329).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 1º marzo 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale (n. 69).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 1º marzo 2007, ore 16

Audizione del Ministro della sviluppo economico.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 4,80